



Comune di San Quirico d'Orcia
Provincia di Siena



*REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI
PAGAMENTO*

(il presente Regolamento abroga i seguenti articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 29/03/2007 e modificato con Deliberazione Consiliare 44/2008:

-art. 15 commi 3/4/5/6

-art. 31 comma 4/ comma 5 secondo periodo/ comma 6/ comma 8 nelle parole “previsti dai commi 4,5 e 6)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 58 del 30/08/2014 e modificato con Deliberazione Consiliare n 38 del 28/07/2016)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

ART. 4 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

ART. 5 – INTERESSI

ART. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 – PROCEDIMENTO

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 – NORME IN CONTRASTO

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria scaturiti da accertamento o liquidazione di entrate comunali.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata e temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Responsabile del Servizio

ART. 2
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le motivazioni e la documentazione di cui al comma precedente può essere rappresentata dalle seguenti situazioni:
 - *persone giuridiche*: documenti aziendali (verbali degli organi amministrativi e/o societari) da cui è possibile rilevare l'avvenuta dichiarazione di stato di crisi aziendale, imputabile ad eventi di carattere transitorio, quali situazione temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, sussistenza di personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria, qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
 - *persone fisiche*: documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile), situazione familiare (qualunque evento che coinvolga i componenti di detto nucleo familiare che possa pregiudicarne la stabilità finanziaria), e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate), modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione, qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1.
3. La documentazione fornita ai sensi del comma 2, sarà utilizzata secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART. 3
CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni del pagamento di singole rate;
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o , nel caso in cui il debito sia garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento .

ART. 4 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma, maggiorato degli interessi, con un importo minimo della rata di €. 50,00, così determinate:
 - a. fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da €. 150,01 a €. 1.200,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - c. da €. 1.200,01 a € 10.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili
 - d. da € 10.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili, subordinando il pagamento alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione che copra l'importo totale, comprensivo di interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
 - e. da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili subordinando il pagamento alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione che copra l'importo totale, comprensivo di interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
 - f. oltre €. 30.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili, subordinando il pagamento alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione che copra l'importo totale, comprensivo di interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
2. L'ufficio stabilirà numero e scadenza delle rate entro i limiti di cui al comma 1.
3. L'importo delle singole rate é arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.”

ART. 5 INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento é stato dilazionato e/o rateizzato, si applicano gli interessi legali in deroga a quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del vigente Regolamento Generale per la Discipline della Entrate Comunali.
2. Gli interessi, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente;
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, ovvero copia dello stesso, da cui scaturisce il debito tributario;
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
 - d) dichiarazione I. S. E. E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

ART. 7
PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi;
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, ed al concessionario della riscossione per quanto di competenza.

ART. 9
NORME IN CONTRASTO

1. Nelle more di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e contestualmente abroga i seguenti articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 29/03/2007 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 44/2008: art. 15 comm3/4/5/6, art. 31 comma 4/comma 5 secondo periodo/ comma 6/ comma 8 nelle parole "previsti dai commi 4,5 e 6)